

**Oggetto** Contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario. Proroga per il 2017 del Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 fra Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A. per il trasporto pubblico ferroviario metropolitano e del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 fra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per il trasporto pubblico ferroviario di interesse locale e regionale, a recepimento dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento, approvato dalla Regione Piemonte con la DGR n. 8 – 4053 del 17/10/2016.

Determinazione del Direttore Generale

## **Decisione**

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di:

1. di prorogare per il 2017 il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., del 28/06/2011 fra Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A. per il trasporto pubblico ferroviario metropolitano;
2. di prorogare per il 2017 il Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 fra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. per il trasporto pubblico ferroviario di interesse locale e regionale;
3. di assoggettare Trenitalia con le specifiche indicazioni di cui alla lettera m) delle motivazioni, agli obblighi previsti dall'art. 18 della LR 1/2000 come modificata dalla LR 19/2016;
4. di determinare in 211 M€ oltre iva il corrispettivo complessivo per Trenitalia per gli obblighi di servizio di cui ai due precedenti Contratti di Servizio, al lordo delle detrazioni per servizi non resi e delle sanzioni previste contrattualmente,
5. di dare atto che nel 2017 il Comitato Tecnico procederà all'adeguamento degli standard contrattuali per il miglioramento continuo del servizio;
6. di istituire il "tavolo tecnico" ai sensi dell'art. 9, del protocollo d'intesa di cui alla lettera h) delle motivazioni, per le attività di cui alla lettera n) delle motivazioni;
7. di incaricare il Comitato Tecnico disciplinato dall'articolo 24 dei Contratti di servizio per l'attività di verifica di cui alla lettera n) delle motivazioni.

## **Motivazione**

- a) In data 28 giugno 2011 Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016, per il servizio ferroviario sulle direttrici:

- Torino – Pinerolo – Torre Pellice,
  - Torino – Susa – Bardonecchia,
  - Torino – Chivasso – Ivrea,
  - Torino – Chieri.
- b) La Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011, per il servizio ferroviario su tutte le direttrici regionali, con l'esclusione delle direttrici facenti capo al Contratto di Servizio fra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A., valevole dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.
- c) A far data dall'orario di servizio 2011/2012, la gestione della direttrice Torino – Bra è stata trasferita dal Contratto di Servizio Regione Piemonte – Trenitalia al Contratto di Servizio Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Trenitalia S.p.A.
- d) Con DGR n. 48 -1927 del 27/07/2015 si è disposta la delega all'Agenzia della Mobilità Piemontese del Contratto di Servizio tra Regione Piemonte e Trenitalia per gli anni 2011 – 2016, a far data dal 1^ agosto 2015.
- e) Il Contratto di Servizio Prot. N. 80 Rep. Cont. del 22/12/2006 ed il Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 hanno naturale scadenza il 31/12/2016.
- f) La Regione Piemonte ha approvato le linee strategiche propedeutiche all'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi ferroviari piemontesi con DGR n.1-528 del 4 novembre 2014, modificata con DGR n.38-3346 del 23 maggio 2016.
- g) L'art.4, comma 2 , del Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., del 28/06/2011 e del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 prevede l'obbligo da parte di Trenitalia - su formale richiesta dell'Agenzia, da presentarsi almeno 12 (dodici) mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale e previo accordo tra le Parti sulla ridefinizione delle condizioni tecniche ed economiche - a continuare a svolgere i servizi oggetto dei due Contratti innanzi citati al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, nelle more del completamento delle procedure per l'affidamento del servizio.

In corso di esecuzione dei contratti, nei termini previsti all'art. 4, comma 2, dei medesimi, l'Agenzia ha comunicato alla Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A, con nota protocollo n. 7289/2015 del 30/12/2015, l'intenzione di non rinnovare il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., del 28/06/2011 ed il Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 e nel contempo ha chiesto all'Impresa ferroviaria di continuare a svolgere i servizi disciplinati dai due Contratti al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del completamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.

- h) Con la DGR n. 8 – 4053 del 17/10/2016 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Agenzia e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento.

Con delibera n 28/2016 del Consiglio d'amministrazione del 25/11/2016, l'Agenzia ha approvato il medesimo schema di protocollo d'intesa.

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto il 20/12/2016 (prot. Ag. 12196 del 20/12/2016)

- i) Il protocollo d'intesa è stato definito fra le parti dopo aver concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati, i cui contenuti generali sono approvati contestualmente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; in particolare le parti hanno convenuto, fra l'altro, sulla prosecuzione dell'affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la sottoscrizione di un apposito "contratto ponte".

Resta fermo l'obiettivo della Regione, espressamente citato nelle premesse del protocollo d'intesa, valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale e le sue connessioni con i servizi di trasporto automobilistico e sviluppare un livello sempre più elevato di qualità dei servizi.

- j) Nelle more della definizione del "contratto ponte", l'art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento – del protocollo d'intesa prevede che:
- al comma 1. per l'anno 2017 valgono le condizioni di cui al Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont del 22/12/2006 ed al Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011;
  - al comma 4. l'ammontare lordo annuo del corrispettivo del Cds per lo svolgimento dei servizi di trasporto e dei servizi connessi per l'anno 2017 sia determinato sulla base del corrispettivo del 2015, al lordo delle detrazioni e delle penali applicate, oltre iva, a fronte di un volume complessivo di servizio pari a circa 18 milioni di treni\*km e dei servizi accessori connessi.
- k) I preventivi dell'anno 2015, al netto dell'iva, con la stima del ricalcolo a seguito delle variazioni del pde a far data dal 14 dicembre 2015, sono pari a ca:
- 51 M€ per il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont del 28/06/2011;
  - 160 M€ per Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011,

A detti importi saranno da applicare le detrazioni per servizi non resi e le sanzioni previste contrattualmente.

L'Impresa ferroviaria sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nei due contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione, tenuto conto:

- che le parti dovranno concordare per il 2017, rispetto al 2015, le modalità e la distribuzione del materiale rotabile fra i servizi ferroviari programmati, l'entità e la distribuzione dei servizi connessi al trasporto quali biglietterie, assistenza ed informazioni all'utenza;
  - dell'incremento dei ricavi da traffico rispetto al 2015;
  - della contrapposizione dell'Impresa ferroviaria all'evasione tariffaria che attualmente è stimata dalla medesima fra l'8,5% ed il 10%, a seconda delle direttrici regionali.
- l) All'art. 6 del protocollo d'intesa le parti condividono il rispetto degli obiettivi di cui al DPCM 11 marzo 2013 e a tal fine le relazioni tra Amministrazione ed Impresa ferroviaria dovranno essere orientate alla massima trasparenza e simmetria informativa.

Oltre a quanto già comunicato in applicazione del Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., del 28/06/2011 e del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del

28/06/2011, l'Impresa ferroviaria si impegna a fornire i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, in formato elettronico, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. - Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificata dalla Legge regionale 19/2016.

Fra le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, ai sensi del comma 6, dell'art. 18 innanzi citato, sono da comprendersi:

- i dati di frequentazione medi e di carico massimo di tutti i servizi ferroviari programmati e straordinari, con quantificazione dell'utenza salita e/o scesa in ogni stazione/fermata;
- i dati relativi al conto economico regionale e al fatturato da vendita di recapiti di viaggio, distinto per tipologia, con quantificazione dei volumi di vendita per località sulla rete regionale;
- i dati relativi alla composizione reale di materiale rotabile per tutti i servizi ferroviari effettuati quotidianamente.

m) All'art. 9 del protocollo d'intesa le parti condividono l'istituzione di un "tavolo tecnico" per:

- la verifica degli adempimenti a titolo oneroso di cui al Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., del 28/06/2011 e al Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 e loro allegati, per il periodo 2011-2016, da effettuarsi entro il 30/04/2017;
- la verifica dell'esecuzione del piano investimenti previsto contrattualmente per il 2011 – 2016 e definizione della convenzione per il cofinanziamento di locomotive E464, da effettuarsi entro il 30/04/2017;
- la verifica del pagamento dei crediti pregressi di Trenitalia verso la Regione Piemonte e l'Agenzia;
- la verifica della modalità di applicazione delle agevolazioni tariffarie e di rilascio di credenziali per la libera circolazione dei dipendenti delle Amministrazioni e loro incaricati per le attività di controllo e monitoraggio;
- la definizione di tutte le controversie emerse nelle annualità 2011 – 2016 per la chiusura contabile amministrativa del periodo, in particolare riguardo all'incremento dei prezzi legato all'inflazione, all'applicazione delle maggiorazioni dei prezzi contrattuali, alle responsabilità dell'Impresa ferroviaria a seguito del subappalto di servizi ferroviari, da effettuarsi entro il 30/06/2017;
- la verifica della coerenza delle modalità di tariffazione e la proposta di modifiche per il riallineamento delle tariffe;

Il "tavolo tecnico" sarà composto da due dipendenti di Regione Piemonte, Agenzia e Trenitalia a cui si aggiunge un esperto, scelto di comune accordo fra le parti ed in posizione di terzietà, per valutazioni neutrali ed interpretazioni risolutive e vincolanti per le parti.

L'attività del "tavolo tecnico" dovrà esser disciplinata da uno specifico regolamento da presentare alle parti, per approvazione, a conclusione della prima riunione con la proposta di nomina del membro esperto.

- n) Al "Comitato tecnico" disciplinato dall'articolo 24 dei Contratti di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont., del 28/06/2011 e al Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 è demandata;
- o la verifica di correttezza e completezza di tutti i documenti amministrativi gestionali redatti dalle parti;
  - o entro il 15/02/2017 la preparazione delle relazioni da sottoporre al "tavolo tecnico" per la risoluzione delle controversie;
  - o l'adeguamento per il 2017 degli standard di qualità minimi contrattuali e premianti secondo le modalità previste dai contratti di cui alla precedenti lettere a) e b).

Il Direttore Generale  
*Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, li 30 dicembre 2016

---

<sup>1</sup> La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.